

COMUNE DI SAN TEODORO

PROVINCIA DI MESSINA

C.A.P. 98030

Cod. 95005740832

UFFICIO TECNICO COMUNALE (Servizio Tecnico-Manutentivo e Servizio Urbanistico)

PO FESR SICILIA 2014-2020

ASSE PRIORITARIO10

Istruzione e Formazione

Obiettivo specifico 10.7

Aumento della propensione dei giovani a permanere nei contesti formativi e miglioramento della sicurezza e della fruibilità degli ambienti scolastici"

Azione 10.7.1

Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici (efficientamento energetico, sicurezza, attrattività e innovatività, accessibilità, impianti sportivi, connettività), anche per facilitare l'accessibilità delle persone con disabilità"

Avviso per l'assegnazione di contributi a regia regionale per l'esecuzione di indagini

diagnostiche ed effettuazione delle verifiche tecniche finalizzate alla valutazione del Rischio sismico degli edifici scolastici nonché al consequenziale aggiornamento della relativa mappatura previste dall'OPCM n. 3274 del 20 marzo 2003.

SCHEMA DISCIPLINARE DI INCARICO

PER IL SERVIZIO FINALIZZATO ALLA VERIFICA DI VULNERABILITÀ SISMICA LIVELLO "1
E 2" AI SENSI DELL'O.P.C.M. 3274/2003 E SS.MM.II.

PER L'EDIFICIO SCOLASTICO COMUNALE SITO IN VIA PETRARCA n.28

CODICE EDIFICIO 0830900703

CUP G19F18000940002

CIG ZB227C29C1

Art. 1

Oggetto dell'incarico

L'anno 2019 il giorno _____ del mese di _____ in San Teodoro (ME):

l'Amministrazione Comunale di SAN TEODORO (ME), C.F. 95005740832, e per essa, in qualità di rappresentante, il Responsabile del Procedimento **Geom. Carmelo Anzalone**, con sede in San Teodoro (ME), presso il Palazzo Municipale, via Vittorio Emanuele n. 13 - CAP 98030, tel 095 7739110 fax 095 7739129, email comunesanteodoro@libero.it, posta elettronica certificata protocollo@pec.comune.santeodoro.me.it, che d'ora in poi sarà chiamato semplicemente "l'Amministrazione"

affida

all' Ing./Arch. _____ nato a _____ il _____, residente in _____, via _____, e iscritto all'Albo Professionale degli Ingegneri della Provincia di _____ al n. _____, con sede in _____, via _____, tel/fax _____, email _____, posta elettronica certificata _____, in seguito indicato semplicemente "l'Incaricato", o " il Professionista"

l'incarico per l'effettuazione delle verifiche tecniche dei livelli di sicurezza sismica ai sensi dell'Ordinanza P.C.M. n.3274/2003 e s.m.i. mediante rilievi, campagna di indagini diagnostiche strutturali, modellazioni matematiche ed analisi strutturali da eseguire in conformità al D.M.P.C.M. 21

ottobre 2002 di attuazione dell'Ordinanza P.C.M. n.3274/2003 e s.m.i. e vigenti normative statali e regionali.

Si specifica che nel caso in cui l'indice di vulnerabilità sismica risulti inferiore a 0,8 l'operatore economico incaricato dovrà preventivare gli interventi necessari e stimare la spesa relativa al fine del raggiungimento di un indice di vulnerabilità sismica almeno pari a 0,8.

Nel corpo del presente disciplinare, il soprariportato oggetto dell'incarico sarà semplicemente indicato con "*verifiche tecniche di sicurezza sismica*", ai sensi del quadro normativo nazionale e regionale vigente.

Art.2

Norme di riferimento

L'incarico è subordinato alle condizioni del presente disciplinare e il Professionista lo svolgerà secondo le esigenze e le direttive dell'Amministrazione.

In professionista resta altresì obbligato alla osservanza delle seguenti norme vigenti in materia.

Il presente incarico è disciplinato ai sensi delle norme nazionali e regionali vigenti in materia ed in particolare ai sensi delle seguenti leggi:

- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 *Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture* (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016)
- DELIBERA ANAC del 14 settembre 2016 - *Linee guida n. 1 in merito agli indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria* - Delibera n. 973 (GU n.228 del 29-9-2016)

Nella redazione ed attuazione delle verifiche tecniche di sicurezza sismica dovranno essere osservate tutte le norme tecniche prescritte da decreti e circolari, con particolare riferimento a quelle previste dal:

- DECRETO 17 gennaio 2018. Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni», Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale", n. 42 del 20 febbraio 2018 - Serie generale
- CIRCOLARE del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 21 gennaio 2019, n. 7 del Consiglio superiore dei Lavori Pubblici recante "Istruzioni per l'applicazione dell'«Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni» di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018", Supplemento ordinario n. 5 alla Gazzetta ufficiale n. 35 dell'11 febbraio 2019 è stata pubblicata la
- D.P.C.M. 21.10.2003 "Disposizioni attuative dell'art. 2, commi 2, 3 e 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, recante "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica";
- ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 settembre 2004 *Modalità di attivazione del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri istituito, ai sensi dell'art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. (Ordinanza n. 3376) - per la determinazione del costo convenzionale*
- D.D.G. n.3 del 15 gennaio 2004 - Individuazione, formazione ed aggiornamento dell'elenco delle zone sismiche ed adempimenti connessi al recepimento ed all'attuazione dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274 (GURS n. 7 del 13.02.2004)
- D.D.G. n.1372 del 28 dicembre 2005 "*Indirizzi regionali per l'effettuazione delle verifiche tecniche di adeguatezza sismica di edifici ed infrastrutture strategiche ai fini di protezione civile o rilevanti in conseguenza di un eventuale collasso e relativo programma temporale attuativo*".

Art. 3

Modalità tecniche di espletamento dell'incarico

L'incarico prevede, con esplicito riferimento all'allegato CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E

PRESTAZIONALE allegato al presente, che costituisce parte integrante al presente, l'espletamento delle seguenti prestazioni principali:

1) REDAZIONE DELLA PERIZIA TECNICA ESECUTIVA

La **perizia tecnica esecutiva** individuerà compiutamente le fasi attuative delle verifiche tecniche di sicurezza sismica comprendendo in particolare la relazione descrittiva dei livelli di acquisizione dei dati e di verifica nonché i livelli di conoscenza della struttura oggetto di indagine, delle modalità e dei documenti disponibili o da acquisire per l'esecuzione del rilievo di dettaglio strutturale, per la redazione dell'eventuale progetto simulato dell'opera e per la conseguente definizione dei dettagli esecutivi esistenti, il computo metrico estimativo ed il capitolato esecutivo delle campagne di indagini diagnostiche necessarie per accertare le caratteristiche di resistenza dei materiali esistenti e le caratteristiche dei terreni di fondazione, le modellazioni strutturali e la tipologia di analisi strutturale e le procedure che si intendono adottare per la definizione delle curve di capacità globale forza-spostamento nonché la conseguente definizione dei livelli di accelerazione al suolo, corrispondenti agli stati limite definiti dalle Norme tecniche vigenti e dei loro rapporti con le accelerazioni attese. Nella perizia dovranno essere descritte tutte le procedure e le modalità qualitative e quantitative che si intendono adottare per la valutazione della sicurezza sismica e della capacità di resistenza della struttura esistente alle combinazioni sismiche di progetto previste dalla normativa. Nella redazione della Perizia tecnica esecutiva dovranno essere sviluppati, ove pertinenti, tutti gli elaborati previsti dal Regolamento di cui al D.P.R. n.207/2010 a meno di quelli non strettamente necessari in dipendenza della tipologia delle verifiche tecniche da realizzare.

2) ATTUAZIONE DELLE VERIFICHE TECNICHE DI SICUREZZA SISMICA E REDAZIONE DELLA PERIZIA CONSUNTIVA DI VALUTAZIONE DEI LIVELLI DI RISCHIO

In conformità alle previsioni procedurali ed alla tempistica individuata nella perizia tecnica esecutiva, le verifiche tecniche di sicurezza sismica dovranno essere attuate dal professionista o suoi rappresentanti muniti di apposita delega previo raccordo con l'ufficio tecnico dell'Ente per il concordamento delle modalità e delle tempistiche della campagna di indagini diagnostiche strutturali. La fase attuativa delle verifiche tecniche di sicurezza sismica dovrà proseguire, a seguito dell'acquisizione degli atti e documenti necessari per la ricostruzione storico-strutturale del manufatto oggetto di indagine, con la fase di rilievo di dettaglio seguita dalla citata campagna di diagnostica strutturale cui dovranno seguire la fase di analisi e studio previste nella perizia esecutiva. Le risultanze della fase attuativa delle verifiche tecniche di sicurezza sismica dovranno essere compendiate in **apposita documentazione consuntiva** comprendente le risultanze dei rilievi, della campagna di indagine e delle analisi strutturali eseguite e complete di tutti gli elaborati previsti dalle normative statali e regionali vigenti. Tali risultanze dovranno essere contenute in apposita **perizia consuntiva di valutazione dei livelli di rischio sismico** cui sono soggetti i manufatti oggetto di verifica e compendiate nel formato previsto dal D.D.G. 28 dicembre 2005, *INDIRIZZI REGIONALI PER L'EFFETTUAZIONE DELLE VERIFICHE TECNICHE DI ADEGUATEZZA SISMICA DI EDIFICI ED INFRASTRUTTURE STRATEGICHE AI FINI DI PROTEZIONE CIVILE O RILEVANTI IN CONSEGUENZA DI UN EVENTUALE COLLASSO E RELATIVO PROGRAMMA TEMPORALE ATTUATIVO, mediante la redazione delle allegate schede di livello 1 e 2.*

Si specifica che nel caso in cui l'indice di vulnerabilità sismica risulti inferiore a 0,8 l'operatore economico incaricato dovrà preventivare gli interventi necessari e stimare la spesa relativa al fine del raggiungimento di un indice di vulnerabilità sismica almeno pari a 0,8.

Oltre quanto sopra specificato il professionista dovrà trasmettere è la seguente documentazione:

- a) elaborati grafico/documentali dello studio di vulnerabilità sismica come prescritti dal CAPITOLATO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE in allegato alla presente
- b) la "SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLA VERIFICA SISMICA DI "LIVELLO 2" predisposta ai sensi dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3274 del 20/03/2003 e

s.m.i., come recepita con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Protezione Civile n.1372 del 28/12/2005 con le modificazioni di cui al Decreto dello stesso Dipartimento n.455 del 03/06/2009.

- c) la dichiarazione del professionista incaricato, ai sensi dell'allegato B del D.M. n.65 del 07/03/2017, con la quale, sulla base delle indagini e delle valutazioni effettuate venga asseverata la "Classe del Rischio Sismico dell'edificio scolastico, secondo il c.d. "Metodo Convenzionale" dettagliato al par. 2.1 delle "Linee Guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni" approvate con D.M. n.58 del 28/02/2017 e s.m.i.;
- d) tutta la documentazione inerenti le indagini e le prove di laboratorio e in situ, le certificazioni sui materiali, e ogni altra documentazione utile a definire i modelli e la metodologia di valutazione del rischio sismico in ottemperanza all'O.P.C.M. 3274/2003;
- e) (se ricorre: indice di vulnerabilità < 0.8) elaborati tecnici e contabili secondo l'art. 23, commi 5 e 6 del Codice dei Contratti, in combinato disposto con gli artt. da 14 a 21 del D.P.R. n.207/2010, che definiscano, oltre che gli interventi eventualmente necessari ai fini del raggiungimento dell'indice di vulnerabilità sismica pari ad almeno 0,8, anche la stima dei relativi costi

Art. 4

Modalità di espletamento delle campagne di indagine e prove

E' data facoltà al Professionista incaricato, di avvalersi di quanto previsto ai sensi del l'art. 31, comma 8, del D.Lgs n.50/2016, relativamente alla possibilità di avvalersi del subappalto, per la propria area di competenza, limitatamente alle attività relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l'esclusione delle prestazioni professionali. Resta comunque impregiudicata la responsabilità del progettista nella fase di predisposizione e realizzazione delle prove ed interpretazione dei risultati..

Art. 5

Raccordo con gli Organi dell'Amministrazione proprietaria

Il Professionista incaricato, nella predisposizione delle perizie tecniche esecutiva e consuntiva e durante tutte le fasi attuative delle verifiche tecniche di sicurezza sismica, dovrà seguire le direttive che verranno impartite dall'Amministrazione, attraverso il Responsabile Unico del Procedimento.

Tutte le decisioni adottate dall'Amministrazione in ordine agli indirizzi da seguire per procedere alla fase attuativa delle verifiche tecniche di sicurezza sismica ed in particolare in relazione a tempi, modalità di accreditamento e di accesso presso la struttura per l'effettuazione di rilievi, saggi, prove e campionature saranno comunicate al Professionista incaricato per iscritto.

Degli incontri aventi carattere ufficiale fra l'Amministrazione e il Professionista incaricato sarà redatto un sintetico verbale sottoscritto dalle parti.

Il Professionista incaricato è tenuto ad integrare le risultanze delle verifiche tecniche di sicurezza sismica con tutte le modifiche necessarie per il rispetto delle norme stabilite dalle Leggi vigenti al momento della presentazione della perizia tecnica esecutiva senza che ciò dia diritto a speciali e maggiori compensi.

Il Professionista incaricato sarà altresì tenuto, a richiesta dell'Amministrazione, ad introdurre durante la fase attuativa le necessarie modifiche operative determinate da esigenze e/o normative successive alla presentazione della perizia tecnica esecutiva.

In tale seconda ipotesi il Professionista incaricato avrà diritto ai compensi, a norma della tariffa e della presente convenzione, per le variare modalità esecutive in corso d'opera.

Art.6

Tempi e modalità di consegna dei risultati delle verifiche

Le attività finalizzate al calcolo dell'indice di vulnerabilità sismica dell'edificio e la

produzione/trasmissione della documentazione di cui al precedente art. 3, devono concludersi entro e non oltre giorni **80 (sessanta) giorni** decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto/disciplinare.

Il Professionista è tenuto a presentare all'Amministrazione la **perizia tecnica** di cui al punto 1) dell'articolo 3, in originale e n. 3 copie entro **giorni 40 (quaranta)** dalla data in cui viene notificata l'avvenuta approvazione della presente convenzione, o dalla data in cui sono forniti al professionista quegli elaborati, studi, accertamenti, ecc., che non competono allo stesso, quali ad es. esplorazioni del suolo edificatorio, indagini geologiche, geotecniche, chimico-fisiche, batteriologiche, autorizzazioni, permessi, accertamenti, etc. competenti a pubblici uffici o affidati ad altri enti o professionisti, indispensabili per la redazione completa della perizia tecnica esecutiva.

Il Professionista è tenuto altresì a presentare all'Amministrazione **la perizia consuntiva di valutazione dei livelli di rischio sismico** di cui al punto 1) dell'articolo 3, in originale e n. 3 copie entro **giorni 40 (quaranta)**, dalla data in cui viene notificata l'avvenuta approvazione della presente convenzione, o dalla data in cui sono forniti al professionista quegli elaborati, studi, accertamenti, ecc., che non competono allo stesso, quali ad es. esplorazioni del suolo edificatorio, indagini geologiche, geotecniche, chimico-fisiche, batteriologiche, autorizzazioni, permessi, accertamenti, etc. competenti a pubblici uffici o affidati ad altri enti o professionisti, indispensabili per la redazione completa della perizia tecnica esecutiva.

Le eventuali prestazioni relative al precedente art. 3 lett. e) dovranno essere svolte nei successivi **20 (venti) giorni**.

Per ogni eventuale giorno di ritardo sarà applicata una penale pari allo 0,20% dell'importo posto a base della prestazione.

Art. 7

Onorari e spese

Le attività dovranno essere condotte in conformità alle vigenti norme tecniche statali e regionali, con particolare riferimento al D.M. 17/01/2018 (pubblicato nel suppl. G.U. del 20/02/2018), Norme tecniche per le costruzioni e s.m.i, alle Norme sulle opere pubbliche (D.Lgs n.50/2016 e DPR 207/10 per le parti vigenti), il D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i e, in quanto compatibili.

Il compenso per l'effettuazione delle verifiche tecniche di sicurezza sismica, è pari a € _____ come da offerta inviata in data _____ a seguito di partecipazione alla manifestazione di interesse indetta e della richiesta di offerta del _____, desunto in relazione ai criteri previsti ai sensi dell'Ordinanza P.C.M. n.3362/2004 e ss.mm. e ii. e previsto in € _____ da ritenersi onnicomprensivi di ogni onere tecnico e progettuale esecutivo relativo alla redazione dei richiesti atti peritali specialistici oltre i necessari rilievi, indagini, campagne diagnostiche e geognostiche, prove di carico, modellazioni simulate ed ogni altra tipologia di indagine ed analisi necessaria per l'individuazione dei livelli di sicurezza sismica richiesti dalla normativa statale e regionale vigente.

Art. 8

Diritto di recesso

Il recesso dall'incarico da parte del professionista, nella fase di progettazione della perizia tecnica esecutiva, comporta la perdita del diritto a qualsiasi compenso per onorario e rimborso spese, salvo l'eventuale rivalsa dell'Amministrazione per i danni provocati.

Il recesso dall'incarico da parte del professionista, nella fase antecedente all'attuazione delle verifiche tecniche di sicurezza sismica, comporta la perdita del diritto a qualsiasi compenso per onorario e rimborso spese, salvo l'eventuale rivalsa dell'Amministrazione per i danni provocati.

In caso di recesso volontario dall'incarico durante la fase di attuazione delle verifiche tecniche di sicurezza sismica, sarà corrisposto al professionista l'onorario ed il rimborso spese per il lavoro effettivamente svolto senza pretendere alcun incremento dei compensi a qualsiasi titolo.

Art. 9

Rimborsi spese documentate

Le spese necessarie per lo svolgimento dell'incarico restano a completo carico del professionista compresi gli oneri necessari per l'effettuazione, anche a cura di soggetti terzi specializzati operanti per nome e per conto del professionista, dei rilievi strutturali e delle campagne di indagine diagnostica, ove lo stesso si avvalga della facoltà prevista ai sensi dell'art. 31, comma 8, del D.Lgs 50/2016, limitatamente alle attività relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l'esclusione delle prestazioni professionali.

Art. 10

Proprietà dei risultati

Le risultanze delle verifiche tecniche di sicurezza sismica resteranno di proprietà piena ed assoluta dell'Amministrazione la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, procedere a dare mandato per la progettazione delle opere di adeguamento o miglioramento sismico conseguenti all'accertamento di insufficienti livelli di sicurezza sismica e riservandosi la possibilità di avvalersi del Professionista incaricato anche al fine di individuare tipologie e modalità di esecuzione degli interventi strutturali necessari per ridurre la vulnerabilità sismica dell'opera.

Art. 11

Liquidazione

La liquidazione dei compensi spettanti al professionista avverrà su presentazione di fattura e previa trasmissione, all'Amministrazione committente.

Art. 12

Controversie

Qualsiasi controversia in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto in questione è di competenza esclusiva del Foro di Messina.

Art. 13

Spese di registrazione ed Oneri fiscali

Sono a carico del Professionista tutte le spese del presente atto e le conseguenziali nonché le imposte e tasse nascenti dalle vigenti disposizioni. Restano a carico dell'Amministrazione il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali (INARCASSA), gli oneri fiscali relativi (I.V.A.) e le somme da corrispondere al professionista per oneri fiscali ed assicurativi previsti per legge e conseguenti all'attuazione degli adempimenti di cui alla presente convenzione.

Art. 14

Elezione di domicilio

Ai fini della presente convenzione le parti eleggono domicilio:

a) L'Amministrazione nella persona del Geom. Carmelo Anzalone, nella qualità come sopra e per le ragioni della carica ricoperta presso la sede municipale sita in via _____ n. _____

b) Il Professionista _____ presso lo studio professionale sito in _____, via _____ n. _____ - CAP _____

Art. 15

Impegnatività

La presente convenzione è senz'altro impegnativa per il Professionista, mentre diventerà tale per l'Amministrazione soltanto dopo la prescritta definitiva approvazione degli Organi competenti.

ALLEGATI:

1. CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE e seguenti relativi allegati:

• **ALLEGATO 1** - SPECIFICHE TECNICHE PER LA VALUTAZIONE VULNERABILITÀ SISMICA

• **ALLEGATO 1A** - LINEE GUIDA INDAGINI DIAGNOSTICA STRUTTURALE

- **ALLEGATO 2** - INDIRIZZI REGIONALI PER L'EFFETTUAZIONE DELLE VERIFICHE TECNICHE DI ADEGUATEZZA SISMICA DI EDIFICI ED INFRASTRUTTURE STRATEGICHE AI FINI DI PROTEZIONE CIVILE O RILEVANTI IN CONSEGUENZA DI UN EVENTUALE COLLASSO E RELATIVO PROGRAMMA TEMPORALE ATTUATIVO - D.D.G. n. 1372 - REGIONE SICILIANA, PRESIDENZA, DIPARTIMENTO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE
- **ALLEGATO 3** - SCHEDA DI SINTESI DELLA VERIFICA SISMICA DI "LIVELLO 1" O DI "LIVELLO 2" PER GLI EDIFICI STRATEGICI AI FINI DELLA PROTEZIONE CIVILE O RILEVANTI IN CASO DI COLLASSO A SEGUITO DI EVENTO SISMICO (Ordinanza n.3274/2003 Art. 2 commi 3 e 4 - O.P.C.M 3505/2006 -DGR 408/03-DDG 3/04- - D.M.14 gennaio 2008)

San Teodoro li, _____

PER L'AMMINISTRAZIONE

IL PROFESSIONISTA
Geom. Carmelo Anzalone